

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 40 – 30903/2012

OGGETTO: Progetto: *Recupero Rifiuti (R4) speciali non pericolosi in forma semplificata*
Comune: Caselle Torinese frazione Mappano
Proponente: Iron & Steel s.r.l.
Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 22/05/2012 la Società IRON & STEEL s.r.l. (di seguito denominata proponente), con sede legale in Caselle (TO), Via Cottolengo n. 52/54 - Partita IVA 09892660011, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto denominato "*Recupero Rifiuti (R4) speciali non pericolosi in forma semplificata*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
 - ✓ n. 65 "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*";
- in data 07/06/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 19/07/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-

Torino;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento (Foglio 46 Mappale 528) si trova nel Comune di Caselle (TO), frazione Mappano, in Via Cottolengo n. 52/54;
- la società proponente è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno di cui al DM 390/98) relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	5.000	300
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	5	1
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	5.000	50

Stato di progetto

- il progetto prevede una proroga dei termini dell'esercizio rispetto all'autorizzato senza alcuna modifica progettuale;
- nulla varia rispetto alla precedente comunicazione (lay-out, tipologie di rifiuti trattati, operazioni di recupero effettuate e quantità istantanee di rifiuti stoccati, movimentazione annua ecc.);
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- verbale di sopralluogo dell'ARPA Piemonte effettuato in data 04/07/2012;
- nota prot. n. 574693 del 18/07/2012 del Servizio Qualità dell'Aria;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- nel documento "analisi delle emissioni sonore verso l'esterno", allegata alla comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data 23/01/2012, era emerso il mancato rispetto del criterio differenziale; si è dunque ritenuto cautelativo assoggettare il rinnovo a procedura di verifica di VIA ai fini di un'analisi completa della problematica;

- si evidenzia, secondo una giurisprudenza comunitaria e nazionale, come nel caso di istanze di rinnovo che comportano unicamente una proroga dei termini senza alcuna modifica progettuale, il protrarsi nel tempo delle attività e/o dell'esercizio degli impianti eventualmente coinvolti può costituire infatti, dal punto di vista della normativa in materia di VIA, un elemento sostanziale di modifica al progetto originariamente autorizzato o concesso;
- viste le conclusioni dell'istruttoria, di seguito evidenziate, nulla osta al rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale quale IN - "Aree produttive di nuovo impianto" nelle quali è consentita la destinazione d'uso industriale ed artigianale;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- come in precedenza evidenziato nulla varia rispetto alla precedente comunicazione (lay-out, tipologie di rifiuti trattati, operazioni di recupero effettuate e quantità istantanee di rifiuti stoccati, movimentazione annua ecc.);
- dal verbale di sopralluogo effettuato da ARPA Piemonte in data 04/07/2012 si evince che dalla verifica delle ultime registrazioni amministrative risulta una giacenza coerente con i limiti inseriti negli atti autorizzativi e che nulla è variato al momento dell'accesso rispetto agli assetti lavorativi e loro riferimenti autorizzativi;
- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/Ue sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- a tal proposito si prende atto del certificato n. 17367 del 07/10/2011 Rilasciato da Certiquality s.r.l. attestante che il sistema di gestione per la qualità soddisfa le disposizioni dell'art. 6 del regolamento 333/2011/Ue;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione acque meteoriche

- è stato approvato da parte di SMAT s.p.a. in data 29/05/2007, a nome Steel Service s.r.l., il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" che prevede l'immissione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali nel collettore fognario nero previo trattamento preliminare;
- occorrerà dunque provvedere alla volturazione del piano approvato;

Rumore

- l'edificio più vicino potenzialmente disturbabile è costituito da una civile abitazione in Via Goretta costituita da 2 piani fuori terra (piano rialzato e primo piano) che si trova ad una distanza minima di 27 m dall'insediamento in oggetto ed alla stessa quota altimetrica;
- come già evidenziato, nel documento "analisi delle emissioni sonore verso l'esterno" allegata alla comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data 23/01/2012 era emerso il mancato rispetto del criterio differenziale;
- il proponente, successivamente, ha provveduto alla realizzazione di una barriera anti-rumore lungo tutto il confine verso la Via Goretta;
- a seguito della valutazione da parte del servizio Qualità dell'Aria della documentazione di impatto Acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, dopo gli interventi di bonifica acustica realizzati non emergono criticità residue relativamente all'impatto acustico;
- dovrà in ogni caso essere prevista, almeno con frequenza biennale, una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte con la produzione di documentazione che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- nel caso di eventuali criticità occorrerà individuare le modalità per una loro completa risoluzione; il rispetto dei limiti di legge si ritiene condizione necessaria ai fini dell'esercizio dell'impianto;
- in caso di accertati superamenti dei limiti acustici si provvederà secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che così recita "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione";

Viabilità

- l'ubicazione dell'impianto in un'area industriale, dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso all'impianto, non determinando particolari problematiche;

Ritenuto che:

- dopo gli interventi di bonifica acustica messi in atto dalla società proponente non emergono criticità residue relativamente all'impatto acustico;
- non emergono motivi ostativi al rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998;
- dovrà in ogni caso essere previsto un monitoraggio in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni acustiche condotte;
- di poter escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Prescrizioni per la gestione dell'opera

- l'esercizio dell'attività dovrà avvenire conformemente alla documentazione progettuale presentata,

ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere, almeno con frequenza biennale, una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e produrre la documentazione che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- nel caso di eventuali criticità occorrerà individuare le modalità per una loro completa risoluzione; il rispetto dei limiti di legge si ritiene condizione necessaria ai fini dell'esercizio dell'impianto;

Adempimenti

- dovrà essere richiesta a SMAT s.p.a. la volturazione del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" approvato in data 29/05/2007 a nome della Steel Service s.r.l.;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto denominato "*Recupero Rifiuti (R4) speciali non pericolosi in forma semplificata*" presentato dalla Società IRON & STEEL s.r.l. con sede legale in Caselle (TO), Via Cottolengo n. 52/54, Partita IVA 09892660011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 31/07/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)